

Newsletter n. 3/2015

Lo Split payment

Con la presente nota, si porta a conoscenza che la Legge n. 190/2014 (di seguito Legge di Stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA da parte delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, c.d. "Split Payment".

In particolare, l'art. 1 della citata legge, comma 629 e successivi, modificando l'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972, prevede che, per tutte le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e più in generale di tutti gli enti pubblici dotati di personalità giuridica¹, l'IVA sulle vendite, in deroga all'ordinario sistema di esigibilità dell'IVA, (in base al quale l'imposta è assolta dal cedente), sia versata non più dal cedente, ma dal cessionario o committente.

Alla luce del nuovo regime IVA, il cedente che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti del cessionario "Stato" oppure pubblica amministrazione, non è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972.

In base al nuovo meccanismo, quindi, l'ente pubblico destinatario dell'operazione:

1. liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito;
2. versa l'IVA direttamente all'Erario, secondo modalità operative definite in un decreto ministeriale di prossima emanazione

La disciplina risulta efficace già dall'1.1.2015, in quanto è stata svincolata dall'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, prevista, invece, nella prima versione del Ddl.

L'elemento che ha generato maggiore incertezza riguarda le fatture emesse prima del 2015 nei confronti della pubblica amministrazione (in regime di esigibilità differita dell'IVA ai sensi del comma 5, articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972), che però abbiano incasso successivo al 1° gennaio 2015.

Con la pubblicazione della Nota n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF ha affermato che il meccanismo dello Split Payment, si applica:

- alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

¹ Quali: Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Istituti universitari, ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

- per le quali esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Ne consegue che:

1. tutte le operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014 sono escluse dalla nuova disciplina e l'IVA dovrà essere liquidata e assolta secondo le modalità ordinarie;
2. le operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015 rientrano a tutti gli effetti nel nuovo meccanismo impositivo.

La Nota ha, inoltre, chiarito che sono soggetti allo Split Payment tutti gli acquisti effettuati dalla pubblica amministrazione, ad eccezione di quelli per i quali l'ente è debitore d'imposta in quanto tenuto agli obblighi di reverse charge.

Sono invece escluse dalla nuova disciplina IVA le prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali le prestazioni artistiche e professionali e degli agenti.

Si rileva che, a causa delle modificazioni intervenute, i soggetti che operano nel confronti degli enti pubblici potranno trovarsi in una costante posizione creditoria IVA, venendo a mancare in sede di calcolo delle liquidazioni periodiche, l'imposta a debito relativa alle cessioni delle operazioni in oggetto.

A tal fine, il legislatore ha previsto, per tali contribuenti, la possibilità di richiedere a rimborso l'eccedenza detraibile con periodicità annuale e trimestrale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 30 comma 3 lett. a) e 38bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Il MEF dovrà poi emanare un decreto attuativo, per disciplinare, in particolare, le modalità di rimborso prioritario di tali crediti.

Infine, sotto il profilo contabile a causa dell'impossibilità di utilizzare il conto "IVA a debito", si ritiene che dovrà essere istituito uno specifico conto nel quale far transitare il debito IVA relativo allo Split Payment (ad es. IVA ex art. 17 – ter D.P.R. 633/72), che non confluirà nella liquidazione periodica dell'IVA, ma dovrà essere girocontato al conto credito verso il cliente, riducendo così il credito verso il cliente all'importo che questi dovrà effettivamente pagare al fornitore.

La scrittura contabile da utilizzare per la registrazione della fattura, potrebbe essere la seguente:

_____ data _____

1. Credito v/Stato	@	Diversi	122
		Ricavi	100
		IVA ex art. 17 – ter D.P.R. 633/72	22

La scrittura contabile da utilizzare per lo storno dell'IVA, potrebbe essere la seguente:

_____ data _____

1. IVA ex art. 17 – ter D.P.R. 633/72	@	Credito v/Stato	22
---------------------------------------	---	-----------------	----

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 9 gennaio 2015

Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

